



Trento, 20 luglio 2016
MR/lb

REG_CAL

Prot. 0000507 del 20/07/2016



Egregio Signor
Mattia Civico
Prima Commissione permanente
Consiglio provinciale
Via Mancini, 27
38122 TRENTO

OGGETTO: T.U. dei DDL n. 18 e n. 23 concernente "Modificazioni della legge elettorale provinciale 2003 in tema di parità di genere e promozione di condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali fra uomo e donna": espressione orientamenti in vista dell'audizione concessa dalla Prima Commissione legislativa del Consiglio provinciale.

Egregio Presidente,

La ringrazio per questa nuova occasione di confronto concessa al sistema delle autonomie locali.

Il tema oggetto di approfondimento, ossia il modo per favorire "pari opportunità" a uomo e donna nell'accesso alle cariche elettive, risulta di estrema rilevanza non solo per gli EELL, ma per l'intera nostra società.

Nel caso di specie è esclusa la diretta applicabilità delle disposizioni del DDL agli Enti locali, essendo il DDL rivolto all'elezione del Consiglio provinciale, ma il tema, come già detto, assume interesse anche per gli EELL: ad essi ho quindi provveduto, per tempo, a girare la documentazione di supporto alle valutazioni, pregando gli Amministratori di Comuni e Comunità di far convergere opinioni, stimoli e suggerimenti ai propri rappresentanti all'interno del Consiglio delle autonomie locali.

E' stato evidenziato agli EELL, in seno al Consiglio delle autonomie locali da me appositamente convocato il giorno 13 di luglio u.s., come l'argomento oggetto di discussione sia stato affrontato nel programma politico della maggioranza e come la soluzione proposta sia stata condivisa da forze politiche trasversali.

Come noto, la nostra Costituzione prevede espressamente l'adozione di apposite misure per assicurare la pari opportunità tra uomo e donna, menzionando espressamente la "pari opportunità di accesso alle cariche elettive".

In tal senso recita la Carta costituzionale:

«Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini»

«Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive».



Anche il nostro Statuto di Autonomia, nella medesima direzione, statuisce:

“Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali”.

Partendo da tale cornice normativa, il Consiglio delle autonomie locali, i giorni 13 e 20 luglio ultimi scorsi (dopo che i singoli Consiglieri *“rappresentanti”* si sono confrontati con gli EELL di rispettivo riferimento), ha quindi sviluppato, al proprio interno, ragionamenti eterogenei, *“tutti”* rispettosi dell'esigenza di garantire l'effettiva parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e nell'accesso alle cariche elettive.

Va anche evidenziato che diversi Consigli comunali e di Comunità hanno in questi giorni approvato specifiche mozioni predisposte e volte a sensibilizzare sul tema le istituzioni competenti ed alla cui lettura si rinvia.

Ragionamenti non nuovi e, ricordo, dal Consiglio delle autonomie locali già affrontati, anche nel recente passato, in relazione a diversi DDL concernenti il tema delle pari opportunità nelle competizioni elettorali.

Le diverse opinioni riscontrate hanno riguardato non l'obiettivo (da tutti condiviso) e nemmeno la situazione di partenza (tutti hanno, infatti, potuto constatare che la partecipazione delle donne alle cariche elettive è oggi comunque minoritaria rispetto a quella degli uomini), ma unicamente il modo per agevolare la partecipazione femminile, da tutti ritenuta indispensabile per migliorare l'attività nelle e delle istituzioni (oltreché nelle e delle diverse organizzazioni della nostra società).

Riguardo al *“modo”* con cui favorire la menzionata parità di accesso alla carica di Consigliere provinciale, le opinioni riscontrate sono state molto differenti: esse hanno spaziato dalla necessità di *“forzare”*, con la normativa proposta, il *“processo culturale”* necessario per garantire *“definitivamente”* l'effettiva partecipazione delle donne alle cariche elettive (processo etichettato come *“battaglia di civiltà”*), all'utilità di prevedere, invece, sistemi di sostegno alla donna interessata alla politica, che le consentano di dedicarsi con pienezza a tale attività, creando migliori condizioni di compatibilità rispetto agli impegni familiari, comunque oggi prevalentemente riferibili, nella maggior parte delle situazioni, proprio alla donna.

Considerazione unanime è comunque stata quella di riconoscere eguali meriti a donne ed a uomini (che hanno trovato esplicita menzione nel dibattito d'aula), che nel contesto comunale, provinciale, statale, europeo e mondiale hanno saputo, nel corso della storia e sapranno per il futuro marcare *“valori ed impegno”*.

Dalla considerazione delle azioni muove la credibilità delle persone e su di essa si fonda poi l'esercizio del diritto di voto: credibilità ad oggi riconosciuta a uomini e donne senza distinzione di genere e importante pilastro su cui costruire l'effettiva *“pari opportunità”* nell'accesso alle cariche elettive.

Come pure, opinione dominante è stata quella di dover articolare processi di crescita all'interno dei partiti (fucine della classe politica) nel rispetto del valore culturale della *“parità di genere”*.

Qualche accusa è stata mossa proprio ai partiti, ritenendo che gli stessi (e non gli elettori, per definizione sempre liberi) dovrebbero essere i primi (talvolta i soli) destinatari delle norme volte ad agevolare la partecipazione femminile alla vita politica.

Molti hanno altresì condiviso che il vero cambiamento deve oggi avvenire all'interno della società: in questo caso parrebbe una miglior soluzione quella di evitare l'identificazione di *“classi di individui”* da proteggere e di perseguire invece un'eguaglianza sostanziale tra ogni essere umano, indipendentemente dal genere, dalla cultura, dalla provenienza e dalle opinioni.

Altri hanno osservato che le citate *“classi di individui”* da proteggere, in un mondo



"ideale" certo non servirebbero, ma come, nella realtà, siano invece indispensabili per "forzare" il necessario superamento di barriere spesso culturali, agevolando il cambiamento e accelerando la relativa tempistica.

Infine, un interrogativo proposto in seno al Consiglio delle autonomie locali, volto ad agevolare, indirettamente, la prosecuzione dell'iter legislativo del DDL è stato quello relativo al perchè la specialità della Provincia autonoma di Trento dovrebbe ostacolare, anziché agevolare, un processo culturale unanimamente condiviso e comunque già puntualmente delineato, attraverso apposite normative, da altre realtà territoriali della nostra Nazione.

Riguardo ai tre blocchi di disposizioni, anche qui, le opinioni riscontrate, che tenterò di riassumere, non sono parse omogenee, fermo restando la forte condivisione, da parte dell'Organismo che presiedo, delle premesse sopra esplicitate ed in particolar modo della necessità di sensibilizzare la società per agevolare il cambiamento culturale necessario per l'effettiva promozione delle pari opportunità:

- 1) RIDUZIONE DEL NUMERO DI PREFERENZE (DA TRE A DUE) E OBBLIGO DI DESTINAZIONE DELLE PREFERENZE A CANDIDATI DI GENERE DIVERSO: rispetto a tale ipotesi, qualche Consigliere ha evidenziato la preoccupazione che l'elettore percepisca l'innovazione come una restrizione della libertà di voto. Restrizione non percepita, in analoga condizione, a livello nazionale, dove il processo (qui il riferimento è all'ordinamento comunale) è avvenuto, innanzitutto, solo per i Comuni sopra i 5.000 abitanti ed, inoltre, incrementando da una a due il numero di preferenze in precedenza esprimibili dall'elettore. Altri Consiglieri hanno rilevato, invece, come di fatto la proposta (di ridurre da tre a due le preferenze) poco inciderà, dato che, nell'ultima competizione elettorale provinciale, l'elettore ha, in media, espresso solo 1,3 preferenze (dall'1 precedente). In tale contesto è stato osservato che vincolare la seconda preferenza ad un candidato di genere diverso da quello per cui è stata espressa la prima preferenza non sarebbe comunque una misura in grado di far veicolare, in maniera certa, la seconda preferenza su candidati di genere femminile: la seconda preferenza, infatti, ben potrebbe rimanere inutilizzata dall'elettore, come pure essere indirizzata a candidati di genere maschile, nei casi in cui la prima preferenza fosse stata espressa per candidati di genere femminile (la nota illustrativa del DDL, a tal proposito, evidenzia come, secondo la Suprema Corte, "*i vincoli imposti dalla legge per conseguire l'equilibrio dei generi nella rappresentanza politica non devono incidere sulla «parità di chances delle liste e dei candidati e delle candidate nella competizione elettorale»*"). Qualche preoccupazione, inoltre, ha riguardato l'efficacia della comunicazione relativa alle nuove modalità di voto, che potrebbe portare, a seguito di incomprensioni registrate presso l'elettorato, ad invalidare preferenze "*libere ed effettive*" attribuite, con conseguenti effetti sulla disaffezione al voto;
- 2) PREVISIONE DEL 50% DELLA RAPPRESENTANZA DI GENERE ALL'INTERNO DELLE LISTE: in questo caso, taluno, la ha ritenuta necessaria per evitare che la doppia preferenza di genere possa portare in Consiglio provinciale candidate non scelte dall'elettore entro un contesto sufficientemente ampio (e quindi per evitare che risulti abbassata la qualità della classe politica). Altri hanno rilevato come la difficoltà oggettiva della donna di partecipare alla vita politica attiva si riverbera necessariamente su un'oggettiva difficoltà, già riscontrata da molti Sindaci, di trovare candidati in sede di composizione delle liste. Diversi hanno osservato come una simile percentuale di composizione delle liste (oggi assente nella normativa elettorale riferita ai Comuni) non abbia certo previsione universale nelle leggi elettorali approvate dalle diverse Regioni e sia quindi da valutare attentamente;
- 3) PARITÀ DI ACCESSO ALLA COMUNICAZIONE POLITICA RADIO-TELEVISIVA: le opinioni,



in questo caso, sono invece state abbastanza convergenti circa l'opportunità di garantire, anche normativamente, eguali spazi a uomini e donne, ovviamente in coerenza con le scelte in materia di composizione delle liste.

Egregio Presidente, dopo questo breve confronto, che spero possa aver portato qualche stimolo a codesta spettabile Commissione, devo concludere rilevando l'impossibilità di trovare, su un tema così delicato (ricordo, non di diretto riferimento per gli EELL che rappresento) un'omogeneità di vedute all'interno del Consiglio delle autonomie locali.

Auspico però, nel mese di settembre, una volta che la discussione avrà preso corpo anche all'interno dei partiti e prima della discussione in aula, di poter ritornare sul tema, con maggior consapevolezza.

Sono però convinto che il processo culturale in atto troverà all'interno del dibattito tra le forze politiche del Consiglio provinciale, un giusto "modo" per conseguire il risultato da tutti accettato e statuito all'interno del nostro ordinamento, ossia quello dell'effettiva pari opportunità tra uomo e donna, anche nelle competizioni elettorali.

A disposizione per ogni chiarimento ritenuto opportuno, con l'occasione porgo i miei più distinti saluti.

Il Presidente
dott. Paride Gianmoena

